

STATUTO

**CONSORZIO SIR
SOLIDARIETA' IN RETE -
CONSORZIO DI
COOPERATIVE
SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA LORENZO
VALLA 25

Numero REA: MI - 1632604

Codice fiscale: 13269100155

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

- 1 -

Allegato "B" al N. 47763/25689 Rep.

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del D.L.C.P.S. n.1577 del 1947 e dell'articolo 8 della Legge 381/91, una società consortile in forma di Società Cooperativa denominata: "Consorzio SiR Solidarietà in Rete - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale".

Il Consorzio ha sede in Milano.

Il Consorzio potrà istituire o sopprimere, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, è retta e opera secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone di realizzare quanto indicato dall'articolo 27 del D.L.C.P.S. n.1577 del 1947 e dall'articolo 8 legge numero 381 del 1991.

La Società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; ha scopo consortile e mutualistico; non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

Operando secondo questi principi, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

Il Consorzio si propone, in particolare, di consolidare la competenza e l'esperienza acquisita nel campo della disabilità, orientando di volta in volta il proprio intervento in rapporto all'emergere di nuovi bisogni, alle richieste del territorio e alle innovazioni istituzionali.

Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, il Consorzio per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative e Consorzi, su scala locale, nazionale e internazionale. Il Consorzio potrà operare in via non prevalente anche con terzi.

Il Consorzio, operando secondo questi principi, intende svolgere in modo

- 2 -

stabilmente organizzato attività ed iniziative volte a favorire le cooperative consorziate e non, nel raggiungimento dei loro fini, nonché promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali, l'integrazione e la cooperazione tra cooperative e Consorzi territoriali, provinciali, regionali e nazionali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo consortile e mutualistico della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il Consorzio, costituito anche ai sensi dell'art. 8 della legge 381/91, ha come oggetto:

- 1) promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, sviluppando i processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali, coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva nel tessuto sociale;
- 2) fornire alle associate servizi di supporto e consulenza tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria e legale ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, per migliorare la loro efficacia operativa; tali servizi verranno svolti anche inserendo al lavoro persone svantaggiate ex art. 4 legge 381/91 (invalidi, disabili, tossicodipendenti, alcolisti, minori, carcerati ecc.) ed anche ex art. 2, lettera f) del regolamento CE n. 2204/2002;
- 3) promuovere la solidarietà sociale e i diritti di cittadinanza attraverso l'utilizzo appropriato delle tecnologie informatiche e della comunicazione elettronica;
- 4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite convenzioni od altre forme di contratto, prodotti e servizi;
- 5) gestire, sia direttamente che tramite le cooperative socie, attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Lombardia, del Fondo Sociale Europeo e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture.

In tale ambito il Consorzio potrà :

- stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica;
- stimolare ed accrescere competenze e professionalità specifiche;
- gestire attività formative tese a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini;
- gestire attività di prevenzione e formazione sul territorio per figure educative, per genitori, con gli alunni e gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con qualsiasi "agenzia" educativa, volte alla prevenzione del disagio giovanile, della tossicodipendenza e dell'emarginazione in genere, alla promozione del benessere sociorelazionale, al miglioramento della qualità della vita;
- gestire attività di formazione professionale, di riqualificazione e di ricollocamento di personale espulso dal mercato del lavoro;
- gestire attività di formazione formatori e del personale docente;
- gestire servizi di supporto all'inserimento lavorativo;
- gestire attività di formazione per la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo d'impresa non profit e profit e l'implementazione e lo sviluppo di sistemi di gestione della qualità e di modelli organizzativi.

- 3 -

I destinatari delle azioni formative potranno essere i soci, quanti partecipano all'attività delle cooperative o qualsiasi soggetto al quale tali azioni possono portare giovamento.

6) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione; promozione e coordinamento di studi e ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei servizi offerti dagli enti associati;

7) coordinare il rapporto con gli enti pubblici e con il mondo imprenditoriale locale, nazionale ed internazionale;

8) promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;

9) assistere le cooperative nelle procedure per l'ottenimento della certificazione di qualità, nonché svolgere a loro favore, sulla base di un apposito regolamento, un costante servizio di controllo del rispetto delle procedure e standard di qualità propri del consorzio e così come certificati in capo al consorzio stesso, in modo tale da garantire agli enti di certificazione ed ai terzi l'osservanza - anche da parte delle associate non singolarmente certificate - di condizioni e livelli di qualità non inferiori a quelli del consorzio medesimo;

10) fornire ai soci beni, servizi e lavori a condizioni migliori e più funzionali a quelle che singolarmente potrebbero avere;

11) promuovere in nome e per conto dei consorziati gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di questi agli appalti indetti con qualunque sistema dalle stazioni appaltanti. Il Consorzio potrà pure favorire ed assistere le imprese consorziate sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di associazioni temporanee di imprese per iniziative in tal senso analoghe ad esse;

12) collaborare con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali per promuovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di una cultura della mondialità, alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione di esperienze di sviluppo che siano eque sotto il profilo sociale, sostenibili sotto il profilo ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio la pari dignità e l'inserimento sociale di persone immigrate;

13) fornire ai soci, ed a soggetti terzi, tecnologie, prodotti e servizi in campo energetico alle migliori condizioni possibili in termini tecnici, ambientali, economici e di fruibilità; promuovere il risparmio e l'efficienza energetica, l'utilizzo razionale e sostenibile di territorio, materia ed energia, anche mediante l'incentivazione dell'utilizzo di fonti rinnovabili;

14) per il conseguimento dei propri scopi il Consorzio, anche tramite l'istituzione di un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi lavorative, potrà svolgere le seguenti attività nell'interesse degli enti consorziati:

a) partecipazione a gare di appalto e gestione sia diretta, sia congiunta o tramite altre cooperative o Consorzi di cooperative, nonché mediante associazioni temporanee d'impresa delle forniture, dei servizi e dei lavori pubblici di cui alle Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, di cui alle leggi 157/95 e 158/95, alla legge 109/94 s.m.i. come classificati dal al D.P.R.

- 4 -

34/2000 (lavori e opere pubbliche) e di cui al Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.; attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e/o privato; attività di forestazione urbana, lavori nel campo dell'ecologia, di ingegneria naturalistica e di valorizzazione e tutela dell'ambiente; attività edilizie;

b) conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole o florovivaistiche su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione, ecc., comprese le attività connesse di conservazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti; all'uopo il Consorzio potrà dotarsi di apposite strutture e impianti;

c) studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita nel settore dell'energia e dei prodotti energetici, con particolare riguardo per fonti, prodotti e processi a basso impatto ambientale sia nel settore civile che in quello industriale; nonché progettazione e realizzazione di opere e impianti strumentali funzionali allo svolgimento delle attività costituenti; servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di data-entry, lettura e archiviazione ottica di documenti cartacei per Enti Pubblici e Privati; servizi di rilevazione, gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, indagini conoscitive, censimenti utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio e della gestione tributi; soluzioni informatiche per la gestione del territorio; produzione, vendita e assistenza di software e hardware con relative consulenze; progettazione e realizzazione di sistemi informatici aziendali; realizzazione e diffusione di materiale promozionale e informativo; azioni di marketing diretto, elaborazioni grafiche, stampa e spedizione di elaborati grafici; servizi di stenotipia, fonoregistrazioni e trascrizioni per Enti Pubblici e Privati; servizi postali anche in esclusiva se consentiti dalle normativa vigente;

d) gestire, sia direttamente che congiuntamente o tramite le imprese consorziate, attività sanitarie, riabilitative, socio-sanitarie, socio-assistenziali, educative, housing sociale e co-housing; assistenziali e formative, anche in riferimento alla lettera a) art. 1 della L.381/91, sia di carattere residenziale che semi-residenziale e/o domiciliare e/o poliambulatoriale e/o ospedaliero e/o relativi a strutture di riabilitazione in genere; in particolare potrà gestire attività rivolte a diverse tipologie di persone in stato di disagio, tra cui minori, disabili, anziani, malati mentali, alcooldipendenti e tossicodipendenti, emarginati gravi, extracomunitari; attività imprenditoriali legate alla sharing economy (a titolo esemplificativo car sharing , ride sharing, house sharing, coworking, etc.); svolgere direttamente o tramite imprese consorziate attività di ricerca scientifica e di sperimentazione in campo sociale, sanitario, socio sanitario e socio educativo; gestire dei centri di ricerca e sperimentazione;

e) lavorazioni manifatturiere in genere quali, ad esempio, la falegnameria, la tipografia, ecc. o altre lavorazioni esternalizzate;

f) servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta

- 5 -

degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo della materie prime secondarie (residui);

g) altri servizi come: pulizie, lavanderie, sanificazioni, disinfezioni, derattizzazioni, traslochi, sgomberi, tinteggiatura di locali civili ed industriali, servizi cimiteriali e affini, gestione di canili, facchinaggio, assemblaggio, manutenzioni meccaniche, elettriche, idrauliche e piccoli lavori edili.

h) assumere la gestione, direttamente o per conto delle imprese consorziate, di impianti sportivi, ricreativi e di ristorazione, turismo sociale e culturale;

i) commercializzare prodotti inerenti l'ecologia, l'ambiente ed il territorio;

l) fornitura di servizi di telecomunicazioni, a titolo esemplificativo, servizi di telefonia vocale, telefonia per gruppi chiusi di utenti, trasmissione di segnali video, voce e dati, servizi di comunicazioni mobili personali, servizi satellitari, servizi internet, installazione, forniture e gestione delle relative reti, ed ogni altro genere di servizi e reti di telecomunicazione consentiti dalla normativa applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali; fornitura di servizi di assistenza ad imprese e privati, connessi con l'uso di nuove tecnologie nel campo della telematica, nonché il noleggio di strumenti ad alta tecnologia che via via assumono ruoli prevalenti e/o accessori, ma comunque sempre di crescente importanza nella vita quotidiana, sia nell'ambito del lavoro, sia in quello domestico, sia nelle attività del tempo libero, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone disagiate;

m) assumere interessenze e partecipazioni in cooperative, Consorzi ed altre società;

n) contrattare prestiti, mutui o finanziamenti con o senza garanzia ipotecaria;

o) effettuare presso la Cassa Depositi e Prestiti, presso banche e presso altri istituti le operazioni indispensabili alle proprie finalità ed a quelle delle cooperative e delle altre persone giuridiche consorziate;

p) assumere la cura tecnica, legale ed amministrativa dei complessi immobiliari, cooperativi e di quanto altro sorgerà per iniziativa del Consorzio, sia direttamente, che attraverso le cooperative consorziate, o attraverso acquisti o donazioni in capo al Consorzio; curare l'amministrazione e la manutenzione degli stabili costruiti direttamente e/o dalle cooperative e delle altre persone giuridiche consorziate;

q) assumere il compito della costruzione di strutture immobiliari per le cooperative ed altri enti consorziati svolgendo qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria, affine o collegata con lo scopo sociale, atta a favorire l'attività edilizia propria e/o delle consorziate;

r) svolgere in nome e per conto delle consorziate presso i competenti organi statali, istituti bancari, assicurativi e previdenziali, società e gruppi finanziari e qualsiasi altro ente pubblico o privato, tutte le pratiche necessarie per ottenere contributi, finanziamenti ed in genere tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi;

s) provvedere alle operazioni di finanziamento necessarie per il conseguimento degli scopi sociali; tali operazioni potranno riguardare sia il Consorzio in se stesso che le cooperative e gli enti associati, ai quali il Consorzio può concedere la propria garanzia e fidejussioni, anche sotto forma ipotecaria, il tutto previa delibera del Consiglio di Amministrazione;

- 6 -

t) regolare fra i soci, a mezzo di assegnazioni, le esecuzioni dei lavori, opere, servizi e forniture assunte e contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle commesse, prestando la dovuta assistenza;

u) provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, all'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e alla compilazione di computi metrici o preventivi di lavori, afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato anche in considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art.10 legge 381/91 e dagli art. 16 e 17 della legge 109/94 e successive modificazioni;

v) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti, da concedere in utilizzo, anche dietro corrispettivo ai soci e/o a terzi, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento;

w) curare iniziative di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, di formazione e qualificazione permanente; curare l'implementazione dei sistemi di qualità;

x) gestire, sia direttamente che congiuntamente o tramite le cooperative socie, attività nel campo dell'istruzione gestendo scuole, enti e istituti di ogni ordine e grado nell'ambito della normativa vigente.

z) gestire direttamente o in convenzione servizi di consulenza prevalentemente agli enti associati. In particolare, il Consorzio fungerà da centro servizi fornendo prestazioni nei seguenti settori:

- assistenza tecnico-amministrativa;
- assistenza organizzativa e gestionale;
- assistenza legale;
- marketing e promozione;
- sviluppo commerciale e delle reti distributive;
- assistenza ed organizzazione attività formative;
- ricerca e sviluppo;
- assistenza finanziaria e reperimento finanziamenti agevolati;
- reperimento e gestione patrimoni immobiliari;
- immagine e comunicazione;
- tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- sviluppo ed implementazione dei sistemi di qualità;
- tutela ambientale e risparmio energetico.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra il Consorzio potrà aderire e/o integrarsi con altre organizzazioni che perseguano finalità simili, anche se in forme diverse, ed in particolar modo con le cooperative sociali, promuovendone il sostegno economico, finanziario e lo sviluppo delle attività sia direttamente che non; potrà inoltre usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a disposizione da qualsiasi ente pubblico o privato, sia nazionale che internazionale; potrà inoltre prestare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, nonché chiedere le iscrizioni ad albi o elenchi pubblici a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale rientranti comunque negli ambiti delle iniziative previste dal presente articolo.

Il Consorzio opera per conto dei consorziati nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici nazionali ed internazionali che esercitano le funzioni di propria competenza nell'ambito della sua attività, nonché nei confronti di organismi, enti e associazioni che perseguono scopi

- 7 -

analoghi o affini; ai tali fini il mandato è insito nel rapporto.

Il Consorzio potrà aderire o assumere partecipazioni in altri organismi consortili o federativi la cui azione possa essere utile al consorzio stesso o ai soci.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il Consorzio inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art.2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci ordinari è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci ordinari le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:

- cooperative sociali di tipo a), come disciplinate dall'articolo 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381

- cooperative sociali di tipo b), come disciplinate dall'articolo 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381

- altre cooperative, sociali e non, e loro Consorzi nonché imprese sociali (ai sensi del DLGS 155/2006 e s.m.i.) che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio, nonché enti pubblici e privati od associazioni che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative.

Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti si previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali o i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli del Consorzio.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ovvero all'effettiva partecipazione allo sviluppo della

- 8 -

cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In ogni caso, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Le organizzazioni socie devono operare prevalentemente sul territorio nazionale. Il consiglio di amministrazione può, valutandone le opportunità imprenditoriali nonché sulla base di progetti specifici, deliberare l'ammissione di organizzazioni operanti al di fuori dello stato italiano.

Non possono essere soci cooperative od Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

A ciascun socio è attribuito un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini con quella del Consorzio, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione; nonché coloro che partecipano a società che, sempre secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta in effettiva concorrenza con il Consorzio.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

Il consorzio potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata massima dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata in 5 anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Ad essi è altresì precluso l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 20 del presente statuto:

- a) che non abbia preso parte alle iniziative imprenditoriali promosse dal consorzio o che non abbia utilizzati i servizi offerti;
- b) La carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dal consorzio.

- 9 -

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 che rappresentano una specifica categoria di soci finanziatori, oltre i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli art 5 e 6 della stessa legge n. 59/92.

Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci) per le persone fisiche e pari a 20 (venti) per le persone giuridiche.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I rapporti con i soci sovventori e con i soci finanziatori di cui al Titolo V devono essere disciplinati con apposito regolamento di emissione, approvato con le modalità di cui al successivo art. 12 del presente Statuto.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi quelli che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci

- 10 -

sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori e degli altri possessori di strumenti finanziari.

I soci sovventori, unitamente ai soci finanziatori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

I soci sovventori hanno diritto di nominare un amministratore, un componente del Collegio Sindacale nonché un liquidatore in caso di scioglimento

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Il periodo decorre dalla delibera di ammissione a socio sovventore ed il recesso avviene a semplice richiesta.

La decorrenza del recesso è fissata alla data della ricezione della notifica di recesso stesso.

La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane e non potrà recedere dalla stessa per tutta la durata della partecipazione di Fondosviluppo spa. In caso contrario si anticipa la data del recesso.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI

Art. 12 (Emissione di strumenti finanziari)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto e le disposizioni inderogabili di legge, la Cooperativa può emettere azioni destinate a soci finanziatori, di cui all'art. 2526 C.C., secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione di tali azioni è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

I rapporti con i soci finanziatori e con i soci sovventori di cui al precedente Titolo IV devono essere disciplinati con apposito regolamento di emissione, approvato con le modalità di cui al precedente art.10 del presente Statuto.

Art. 13 (Conferimento dei soci finanziatori)

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale

- 11 -

della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art. 14 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei soci finanziatori)

Ai soci finanziatori il diritto di voto è attribuito in misura proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione e fatti salvi gli inderogabili limiti legali.

In ogni caso, i soci finanziatori, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo socio finanziatore ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei soci finanziatori sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C.

I soci finanziatori, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

I soci finanziatori hanno diritto di nominare un amministratore, un componente del Collegio Sindacale nonché un liquidatore in caso di scioglimento.

In caso di perdite di bilancio, queste incideranno sugli apporti effettuati dai soci finanziatori di cui al presente Titolo solo dopo che siano stati azzerati il capitale sociale versato dai soci cooperatori di cui al Titolo II e dai soci sovventori di cui al Titolo V, nonché le altre riserve esistenti nel patrimonio sociale; tali apporti, sono pertanto postergati nella partecipazione alle perdite rispetto al capitale posseduto dei soci cooperatori di cui al Titolo III e dai soci sovventori di cui al Titolo VI.

Art. 15 Trasferibilità dei titoli)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art.16 (Recesso dei soci finanziatori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai soci finanziatori il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare delle azioni stesse, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare di azioni di socio finanziatore.

- 12 -

TITOLO VI
AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI
E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Art. 17 (Emissione)

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Cooperativa può emettere, ai sensi degli articoli 2526 e 2346, sesto comma, del codice civile, strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni dotati dei diritti di cui ai successivi articoli del presente statuto.

Tali strumenti finanziari partecipativi sono privi del diritto di voto.

Gli apporti dei sottoscrittori di tali strumenti finanziari non sono in alcun caso imputati a capitale sociale ed in ogni caso non conferiscono il diritto di voto nelle Assemblee generali.

Gli apporti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura crediti, e sono rappresentati da strumenti finanziari nominativi, diversi dalle azioni, del valore di €. 1.000,00 ciascuno. Tali strumenti finanziari sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente statuto.

L'importo minimo di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente titolo è stabilito in Euro 1.000,00.

In sede di emissione, ai soci della Cooperativa non spetta il diritto di opzione sugli strumenti finanziari di cui al presente titolo.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere materialmente i titoli.

Art. 18 (Trasferibilità)

Gli strumenti finanziari di cui al presente Titolo possono essere trasferiti, in tutto o in parte, esclusivamente ad altri possessori dei medesimi titoli ovvero ai soci della Cooperativa, ferma, in ogni caso, l'autorizzazione al trasferimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 (Diritti amministrativi)

I possessori degli strumenti finanziari partecipativi di cui al presente titolo hanno diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione o un componente del Collegio Sindacale nonché un liquidatore in caso di scioglimento.

Tale nomina verrà effettuata in sede di Assemblea generale dei soci sulla base ed in conformità della corrispondente indicazione da parte dell'Assemblea speciale di cui al successivo articolo 23.

Il componente del Consiglio di Amministrazione nominato su designazione dei possessori degli strumenti finanziari di cui al presente Titolo, svolge altresì le funzioni di rappresentante comune come previsto dall'art. 2541 del codice civile nonché dal successivo articolo 23 del presente statuto.

Art. 20 (Remunerazione annuale)

Gli strumenti finanziari di cui al presente Titolo danno diritto ad una remunerazione complessiva annuale determinata dall'Assemblea Straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'articolo 2514 del codice civile per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 21 (Durata e liquidazione)

Il possessore degli strumenti finanziari di cui al presente Titolo può chiederne il rimborso decorsi 3 anni dalla sottoscrizione.

Il rimborso deve essere richiesto con preavviso non inferiore a 6 mesi

- 13 -

rispetto alla scadenza.

In caso di mancata richiesta di rimborso la durata dei titoli è prorogata di anno in anno.

E' in ogni caso facoltà del Consiglio di Amministrazione, decorsi 3 anni dalla sottoscrizione, di effettuare il rimborso indipendentemente dalla richiesta del socio.

La liquidazione avverrà al valore nominale di sottoscrizione.

Il rimborso dei relativi apporti è subordinato al previo soddisfacimento dei creditori sociali.

Art. 22 (Partecipazione alle perdite)

In caso di perdite di bilancio, queste incideranno sugli apporti effettuati dai sottoscrittori degli strumenti finanziari di cui al presente Titolo solo dopo che siano stati azzerati il capitale sociale versato dai soci cooperatori di cui al Titolo III, dai soci sovventori di cui al Titolo IV e dai soci finanziatori di cui al Titolo V nonché le altre riserve esistenti nel patrimonio sociale; tali apporti, confluenti in una riserva speciale indisponibile, sono pertanto postergati nella partecipazione alle perdite rispetto al capitale posseduto dei soci cooperatori di cui al Titolo III, dai soci sovventori di cui al Titolo IV e dai soci finanziatori di cui al Titolo V.

Art. 23 (Assemblea speciale)

In caso di pluralità di possessori di strumenti finanziari di cui al presente Titolo, le deliberazioni sulle materie indicate dall'articolo 2541 del codice civile sono riservate all'Assemblea speciale di categoria disciplinata da tale disposizione; in caso contrario, le determinazioni su tali materie sono assunte direttamente dall'unico possessore, il quale è altresì legittimato all'esercizio dei diritti che tale somma riserva al rappresentante comune.

Qualora, per la pluralità dei possessori, si faccia luogo all'Assemblea speciale, questa è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ogniqualevolta lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori.

Le deliberazioni dell'Assemblea speciale sono adottate a maggioranza dei presenti, attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni titolo posseduto.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile, e ottenerne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale di categoria e tutela gli interessi dei possessori dei titoli nei confronti della Cooperativa.

TITOLO VII IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 24(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- e) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato

- 14 -

dalla legge;

g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;

2) copia del bilancio dell'ultimo esercizio;

3) elenco nominativo dei componenti degli organi sociali;

4) copia dell'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, al Registro delle Imprese, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ed eventualmente alle Centrali Cooperative;

5) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 25 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

d) ad accettare controlli tecnici, amministrativi o la direzione tecnica che il consorzio ritenesse necessario far eseguire dai propri incaricati sui lavori affidati ed ad attenersi alle conclusioni adottate in conseguenza delle risultanze dei controlli stessi;

e) a non partecipare singolarmente o con altre imprese in concorrenza con il consorzio ad aste, gare, licitazioni pubbliche e private senza autorizzazione

- 15 -

da parte del consorzio.

L'Assemblea dei soci potrà emanare un apposito regolamento che preveda la capitalizzazione del consorzio da parte dei soci in base a specifici parametri individuati dal regolamento stesso.

L'Assemblea dei soci potrà emanare un apposito regolamento che preveda la capitalizzazione del consorzio da parte dei soci in base a specifici parametri individuati dal regolamento stesso.

L'Assemblea dei soci potrà inoltre emanare un apposito regolamento che preveda che ogni consorziato partecipi con una quota annuale allo sviluppo dell'organizzazione consortile e delle sue associate. L'ammontare di ogni singola partecipazione sarà determinata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento potrà prevedere il rimborso al consorzio delle spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso. Indipendentemente dal contributo di cui al presente comma il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento specifico relativo alla partecipazione alle gare d'appalto approvato dall'assemblea dei Consorziati, delibera le percentuali contributive che i soci sono tenuti a corrispondere al consorzio nel caso di affidamento di lavori assunti dal consorzio stesso. Il contributo di acquisizione lavori si applica, salvo motivate eccezioni, all'importo del contratto, degli atti aggiuntivi, delle estensioni dei lavori complementari, dell'eventuale revisione prezzi e di quant altro oggetto di fatturazione alla committenza.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Art. 26 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o estinzione.

Art. 27 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 43 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far

- 16 -

decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 28 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trentacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione, dei lavori o servizi assegnati causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;
- e) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società,
- f) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa ovvero in liquidazione volontaria;
- g) che, nell'esecuzione di una commessa, non adegui i propri standard produttivi e qualitativi alle esigenze del contratto definito con la committenza;
- h) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 43 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione dei rapporti mutualistici.

Art. 29 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 51 e seguenti del presente statuto.

Art. 30 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 31, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del

- 17 -

capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 31 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli aventi causa del socio estinto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 28, lettere b), c), d), e), f), g) e h) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.32 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai **soci cooperatori** rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. Ai sensi dell'articolo 2346, comma primo c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci;

2) dai conferimenti effettuati dai **soci sovventori**, rappresentati da azioni confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti effettuati dai **soci finanziatori** rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 1.000,00.

3) dai conferimenti rappresentati dalle **azioni di partecipazione cooperativa**, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.

e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci sovventori o dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori;

- 18 -

f) dalla riserva speciale indisponibile formata dagli apporti dei **possessori di strumenti finanziari partecipativi**;

g) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La società non provvede alla emissione dei titoli azionari; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

La società può costituire, con apposita delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare secondo quanto previsto dall'art. 2447 - bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata ed iscritta ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile.

Art. 33 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 24.

Per trasferimento si intendono anche le ipotesi di conferimento, cessione ed affitto di ramo d'azienda, fusione e scissione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 34 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a

- 19 -

vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine previsto dalla legge, alle condizioni e con i limiti di cui all'art. 2364 Cod. civ.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) ad altri fondi e riserve previsti dallo statuto e dalla legge fermo restando quanto previsto per il Socio Sovventore all'art. 7 e seguenti e per gli Azionisti di Partecipazione Cooperativa di cui all'art. 12 e seguenti e per i soci finanziatori di cui all'articolo 15;
- f) al fondo di riserva indivisibile costituito con le eccedenze attive di bilancio.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto di scioglimento.

Art. 35 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci ordinari, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- in rapporto alla partecipazione alle iniziative sociali e alle attività di progettazione e sviluppo del consorzio
- al valore delle commesse acquisite dal consorzio assegnate ai soci;
- in rapporto al valore dei beni e/o servizi forniti ai soci;
- altri criteri individuati nel regolamento

I ristorni potranno essere erogati mediante erogazione aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

Art. 36 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

- 20 -

d) l' Organo di Controllo Contabile, se nominato.

Art. 37 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 38 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale se nominato e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al Revisore Contabile;
- 5) approva i regolamenti interni predisposti dall'organo amministrativo;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 37.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, su fusioni o scissioni, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato del consorzio, sulla nomina e poteri dei liquidatori e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 39 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o

- 21 -

rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci.

Quando si tratta di approvare il bilancio, i regolamenti interni ed eleggere il consiglio di amministrazione tanto in prima che in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Nel caso non si sia raggiunto il quorum costitutivo nelle prime due convocazioni, in terza convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 40 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 41 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Alle Assemblee partecipano i legali rappresentanti delle imprese socie.

All'Assemblea possono partecipare, in luogo dei legali rappresentanti, mandatarî che devono essere soci o amministratori di queste, le cui generalità siano indicate per iscritto tramite formale e specifica comunicazione preventivamente indirizzata al consorzio.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero di azioni possedute.

Si applica l'articolo 2538 quarto comma.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un'altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di tre altri soci aventi diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 42 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

- 22 -

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 43 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è indicata dai soci cooperatori ed è scelta tra i legali rappresentanti, gli amministratori e i soci di questi ultimi.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. Può individuare inoltre uno o più amministratori delegati determinando a norma di legge, i poteri a loro attribuiti e l'eventuale compenso.

Art. 44 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 45 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione e audioconferenza. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

- 23 -

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voto dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Art. 46 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Art. 47 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389.

Art. 48 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 49 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. Si applica il terzo comma dell'articolo 2543.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 50 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito

- 24 -

presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO X CONTROVERSIE

Art. 51 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 52 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 9 e seguenti c.p.c.;

- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli avvocati e sono nominati dal Presidente del Ordine degli avvocati nella cui circoscrizione ricade la sede entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

- 25 -

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 53 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.54 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.55 (Liquidazione del patrimonio).

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26 lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.56 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 57 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci ordinari delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 58 (Rinvio)

- 26 -

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to SALVATORE SEMERARO

F.to GIUSEPPE GALLIZIA